
SEGRETERIA PROVINCIALE DI MATERA

Prot. n.120.RS.2023

Matera, 26 settembre 2023

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL
ROMA

e, p. c.:

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL
POTENZA

AL DIRIGENTE DEL CENTRO OPERATIVO
PER LA SICUREZZA CIBERNETICA
POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI CAMPANIA,
BASILICATA E MOLISE
NAPOLI

OGGETTO: Illegittima applicazione delle prestazioni di lavoro straordinario programmato disposta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise, per il 4° trimestre 2023, nel Reparto della Polizia Postale della Provincia di Matera.

Si porta all'attenzione di codesta Segreteria Nazionale l'incresciosa vicenda originata dall'informazione preventiva e successivo esame congiunto, avvenuto in data 14 settembre 2023, presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise, dove la scrivente Segreteria Provinciale ha chiesto l'esame congiunto inerente lo straordinario programmato riferito al 4° trimestre 2023, inerente la Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Matera, evidenziando la problematica riguardante l'applicazione e la gestione dello straordinario programmato da destinare, ad ogni aderente.

Nello specifico, si rappresenta che, in quell'occasione sono emerse differenze tra monte ore destinato allo straordinario programmato e le ore destinate agli aderenti, un'anomala applicazione e distribuzione dello straordinario programmato, dove le ore non vengono matematicamente suddivise per ogni singolo aderente, non rispettando inoltre la soglia minima del 40% ma applicando così come da informazione preventiva il 34,3%.

Durante l'esame congiunto, è stato evidenziato inoltre, che la corretta assegnazione del progetto dell'Amministrazione il quale ha previsto per lo straordinario programmato 36 ore le quali corrispondono ad una quota del 51,4% del monte ore del Reparto, avrebbero consentito di effettuare 9 ore di straordinario programmato pro capite da parte del personale aderente.

Dall'informazione preventiva si apprende che le ore effettive destinate allo straordinario programmato non saranno 36 così come previsto dal progetto proposto dall'Amministrazione, e sottoposto ai lavoratori, ma bensì 24 ore pari al 34,3%.

Dall'informazione preventiva, si comprende che il monte ore del Reparto corrisponde a 70 ore mensili, applicando i dettami dell'art. 16 ANQ la quota del 40 % corrisponderebbe a 28 ore.

Sempre nell'informazione preventiva, apprendiamo che l'Amministrazione per portare a termine il progetto ha elevato la quota dello straordinario programmato al 51,4% del monte ore del Reparto pari a 36 ore. *“Ore mensili previste dal programma proposto dall'Amministrazione e sottoposto all'adesione volontaria di tutto il personale (6 ore mensile pro capite per le 6 unità in forza) 36 pari al 51,4 % del monte ore di Reparto”*.

L'informazione preventiva, contiene un'ulteriore notizia la quale consente di comprendere quante ore e che percentuale viene destinata allo straordinario programmato. *“Ore mensili destinate allo straordinario programmato in conseguenza delle adesioni volontarie del personale 24 (pari al 34,3% del monte ore di Reparto).*

Considerati i 4 aderenti, il calcolo matematico che dovrebbe essere fatto per distribuire le ore destinate allo straordinario programmato, così come da progetto sottoposto ai dipendenti, dovrebbe essere il seguente: stabilita la percentuale dello straordinario programmato che in questo caso è pari al 51,4%, il risultato viene sottratto al monte ore del Reparto 70 ore. Il risultato che corrisponde a 36 ore dovrebbe essere suddiviso tra il numero degli aderenti che in questo caso corrisponde a 4 dipendenti. Il risultato ottenuto da questa divisione sono le ore di straordinario programmato che ogni singolo aderente dovrebbe effettuare ed in questo caso 9 ore pro-capite. La novità dell'informazione preventiva proposta è il dato del 34,3% destinato allo straordinario programmato, il quale modifica integralmente l'art. 16 ANQ¹, destinando di fatti 6 ore pro-capite ad ogni aderente e non le 9 ore pro-capite.

La ratio della disciplina di cui all'art. 25, co.2, DPR 164/2002 sembra essere quella di consentire che i progetti in fieri proposti dall'Amministrazione possano essere ulteriormente arricchiti dalle osservazioni delle OO.SS. poste in sede di (eventuale) esame ex art. 26 ANQ; istituito, questo, che si conclude però con l'adozione di autonome determinazioni definitive da parte del dirigente in relazione, nel caso di specie, alle modalità di effettuazione dello straordinario programmato. Poiché, invece, la disciplina di dettaglio offerta dall'art. 16 ANQ sembra non consentire una automatica effettuazione dello straordinario programmato, questa circostanza sembra evidenziare una attuazione dell'istituto in questione in contrasto con la disciplina dell'art. 25 cit. per violazione di quanto stabilito dall'art. 24, co.4, DPR 164/2002. Infatti il limite minimo del 40% di cui al comma 1 è riferito al solo obbligo di programmazione che può pertanto non corrispondere, per varie cause, all'effettivo utilizzo alla fine del trimestre. Infatti, ciò che è chiesto ai dirigenti è la capacità di dare un significativo impulso all'utilizzo di questo istituto in termini di pianificazione. Pertanto, per usare termini civilistici, i dirigenti sono gravati da una sola obbligazione di “mezzo”, non anche di “risultato”.

In quell'occasione il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise, preso atto delle osservazioni evidenziate, dichiarava: *“[...] E' ovvio che il dato di riferimento delle ore destinate, al quale hanno aderito i dipendenti, ne trae appunto che la partecipazione globale in termini di percentuale non fosse quella proposta ai dipendenti ma fosse tecnicamente pari alla percentuale del 34%”. Questo ovviamente perché sul tema della previsione è come se io dovessi dire “vi propongo questo e vi hanno aderito secondo la progettualità”. Non è possibile secondo me, secondo le circolari previgenti, rivalutare di nuovo tutto il concetto e rimodulare il 40% sulle adesioni perché la questione del 40% è sulla programmazione non sull'adesione perché tecnicamente questa è la previsione normativa.”*

Successivamente, in data 22 settembre 2023, presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise si è tenuto il confronto semestrale inerente il 1° semestre 2023, in quell'occasione la scrivente Segreteria Provinciale aveva chiesto copia dell'informazione preventiva del semestre di interesse, ed

¹ In particolare l'elevazione al 40% (a fronte del 20% previsto dal precedente Accordo) del monte ore complessivo assegnato all'Ufficio risponde alle finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e funzionale sia alla copertura dei servizi secondo le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia sufficiente.

contestualmente un aggiornamento della riunione, poiché non aveva ricevuto l'informazione preventiva richiesta in data 21 settembre c.a., tramite pec, inviata all'indirizzo dipps514.0000@pecps.poliziadistato.it, richiesta nella quale si chiedeva copia dell'informazione preventiva. *“Al fine di consentire a questa O.S. la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1. art 19 ANQ (Confronto semestrale), con la presente si chiede di inviare l'informazione preventiva inerente SOSC di Matera primo semestre 2023 (Gennaio-Febbraio - Marzo) e (Aprile - Maggio - Giugno).”*. Durante il confronto, questa O.S. ha evidenziato che per problemi tecnici della propria email non riusciva a risalire ai dati richiesti, inviati nel corso dell'anno dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise e pertanto chiedeva una consultazione, dell'informazione preventiva e l'aggiornamento della riunione. In quell'occasione il Dirigente Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata E Molise, sentito il parere delle altre OO.SS., le quali non sono state d'accordo all'invio ed all'aggiornamento della riunione, riteneva non trasmettere la documentazione in quanto già inviata in precedenza nel corso dell'anno e concludere il confronto.

Si evidenzia che gli atti di cui all'art. 19 comm. 3 ANQ possono essere acquisiti dalle OO.SS. anche al di fuori dei tempi temporali previsti, ed contestualmente l'accesso deve essere sempre garantito. Considerato il comma 3, *“eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1”. [...] “Fatta tale necessaria premessa, e con espresso riferimento agli atti di cui al richiamato art 25 D.P.R. 164/2002 è ormai consolidato orientamento che detti documenti, già disponibili secondo le disposizioni vigenti (art 5 e 19 A.N.Q. 31/07/2009), non possono essere sottratti all'accesso da parte delle organizzazioni sindacali, ancorché esperito temporalmente al di fuori delle procedure di cui alle norme appena sopra. Resta fermo il principio, formatosi in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui oggetto delle richieste possono essere esclusivamente i documenti esistenti e direttamente consultabili senza un preventivo lavoro di analisi, e ciò in ragione dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2009” [...]*².

Secondo questa Segreteria Provinciale, da parte del Dirigente vi è una “presunzione” di inadempienza, la quale dipende dall'esistenza di interpretazione della norma legittimamente richiesta ed evidenziata sia prima che durante il Confronto semestrale.³

Per quanto espresso, si chiede un tempestivo e risolutivo intervento presso i competenti Uffici dipartimentali, volto al pieno rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, ovvero la legittima e dovuta programmazione dell'istituto dello straordinario programmato per il 4 semestre 2023 per la Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Matera. Così facendo si potrà verificare se nella Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Matera, è legittimo applicare una soglia del 34,3%. Inoltre considerata la controversia scaturita dal rifiuto di rinviare nuovamente l'informazione preventiva inerente il primo semestre, considerata la particolare criticità la quale non ha trovato soluzione nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali codesta Segreteria Nazionale vorrà intervenire presso il Superiore Dipartimento al fine di poter risolvere la controversia.

Il Segretario Generale Provinciale

(Francesco De Fina)



² Ufficio Relazioni Sindacali protocollo: 003409/2017 del 27.07.2017 classifica 557/RS/555/RS/01/159/11 – Relazioni sindacali ed accesso agli atti

³ In tema di comportamenti antisindacali per violazioni contrattuali si confronti, per esempio, il recentissimo pronunciamento del Tribunale di Salerno, Sez. Lav. (Sent. n. 916/2013) ove viene affermato “che non ogni inadempimento contrattuale assume valenza sotto il profilo della lesione delle situazioni giuridiche collettive riconosciute in capo all'O.S.”, richiamando di seguito, ex plurimis, una massima della Cassazione (Cass., Sez. Lav., N. 10031/02), “poiché la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antigiusdittà in quanto impediscono, compromettono in vario modo, limitano l'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore. La definizione del concetto di libertà e attività sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori”